

REGOLAMENTO (CEE) N. 4175/88 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3137/82, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 de dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3468/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 7,

considerando che, per permettere alle organizzazioni dei produttori di applicare nelle condizioni appropriate le misure di stabilizzazione del mercato ove i prodotti sono messi in vendita, la compensazione finanziaria è limitata, secondo l'articolo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2202/82 del Consiglio⁽³⁾ ai prodotti che, essendo stati messi in vendita, non hanno trovato acquirenti al prezzo di ritiro comunitario secondo gli usi e costumi regionali e locali;

considerando che, dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3137/82 della Commissione, del 19 novembre 1982, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3165/84⁽⁵⁾, è risultato evidente che il prezzo della prima vendita deve essere definito con maggiore precisione;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, è necessaria un'applicazione più flessibile del margine di tolleranza consentito per il prezzo di ritiro offerto dalle organizzazioni di produttori;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

Il regolamento (CEE) n. 3137/82 è modificato come segue :

1) Inserire il seguente articolo 1 bis dopo l'articolo 1 :

• *Articolo 1 bis*

Il prezzo di ritiro comunitario che deve essere rispettato dalle organizzazioni di produttori è quello della prima messa in vendita. A questo stadio il prezzo non può includere le spese effettuate dopo lo sbarco dei prodotti, ad eccezione delle spese, ivi comprese le spese di trasporto legate alla messa in vendita all'asta o sulla banchina, in conformità con le disposizioni dell'articolo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2202/82. •

2) L'articolo 2, paragrafo 1 è modificato come segue :

• 1. Le organizzazioni di produttori che si avvalgono del margine di tolleranza di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base, notificano alle autorità competenti dello Stato membro che le ha riconosciute, almeno due giorni lavorativi prima di quello dell'applicazione, il prezzo di ritiro applicabile nella rispettiva zona di attività o parte di essa, per ogni categoria di prodotto.

Il suddetto prezzo si applica per un periodo minimo di cinque giorni lavorativi. Ferma restando la durata minima di cui sopra, un'organizzazione di produttori, qualora intenda modificare il periodo d'applicazione del margine di tolleranza o il prezzo di ritiro, deve informare della propria decisione le autorità competenti, almeno due giorni lavorativi prima dell'applicazione della medesima.

Una modifica del periodo d'applicazione o del prezzo di ritiro non può avere un'applicazione inferiore a cinque giorni lavorativi. •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

(¹) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
 (²) GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 1.
 (³) GU n. L 235 del 10. 8. 1982, pag. 1.
 (⁴) GU n. L 335 del 29. 11. 1982, pag. 1.
 (⁵) GU n. L 297 del 15. 11. 1984, pag. 14.